

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1793/AV2 DEL 07/12/2017**

**Oggetto: DR. BUGATTI LEONARDO - DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA:
DERMATOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO - PASSAGGIO A RAPPORTO DI
LAVORO NON ESCLUSIVO.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017;

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina;
2. Di accogliere la richiesta ed ammettere al rapporto di lavoro non esclusivo il dr. Bugatti Leonardo, nato a Jesi (AN) il 20/2/1961, Dirigente Medico a tempo indeterminato – disciplina: Dermatologia, con decorrenza *1° gennaio 2018*;
3. Di sospendere dal *1° gennaio 2018* la corresponsione della Indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all’art. 5 C.C.N.L. 8 giugno 2000 II biennio economico, rideterminata con art. 12 CCNL 06/05/2010 area dirigenza medica veterinaria;

4. Di sospendere dal 1° gennaio 2018 la corresponsione della retribuzione di risultato ai sensi del comma 4 art. 47 del C.C.N.L. 8 giugno 2000;
5. Di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato C.C.N.L. alla stipula del nuovo contratto individuale di lavoro;
6. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale;
7. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Supporto Area Politiche Personale, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Controllo di Gestione
Dott.ssa Antonella Casaccia

Il Dirigente Responsabile
U.O Bilancio
Dott.ssa M. Letizia Paris

.....

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SPORTE AREA POLITICHE PERSONALE

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento:

- D.Lgs. n.502 del 30/12/1992 e ss.mm.ii., art.15 quater comma 2;
- L. n.138 del 26/5/2004 (di conversione del D.L. n.81 del 29/3/2004) ed in particolare l'art.2 septies;
- CCNL dirigenza Medico/Veterinaria 3/11/2005 ed in particolare artt. 10, 12, 43 e 58.

Motivazione:

Premesso che:

- il dr. Bugatti Leonardo , presta servizio presso l'UOC Dermatologia del POU di Jesi, di questa Area Vasta 2 in qualità di Dirigente Medico a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo dal 25/11/1991;
- con nota prot.n. ID 180499 del 11/2017 chiedeva il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi della normativa contrattuale vigente.

Visto l'art. 10 c. 2 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medico - veterinaria parte normativa quadriennio 2002/2005 del 03.11.2005 che testualmente recita: "*I dirigenti ...[omissis], già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione... [omissis]*".

L'opzione esercitata dal sanitario in questione contempla l'assoggettamento al regime giuridico previsto dalla normativa per il rapporto di lavoro "*non esclusivo*", connotato in particolare dalla possibilità di esercitare la libera professione "*extra moenia*". Contestualmente, con decorrenza 1°/1/2018, al citato dipendente non verrà corrisposto il trattamento economico previsto per il regime di esclusività del personale medico del SSN.

Ritenuto di dover accogliere la richiesta con decorrenza **1° gennaio 2018**.

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "*Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17*"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "*L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale*"; la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: "*Insedimento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2*" si propone l'adozione del seguente schema di Determina:

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina;
2. Di accogliere la richiesta ed ammettere al rapporto di lavoro non esclusivo il dr. Bugatti Leonardo, nato a Jesi (AN) il 20/2/1961, Dirigente Medico a tempo indeterminato – disciplina: Dermatologia, con decorrenza *1° gennaio 2018*;
3. Di sospendere dal *1° gennaio 2018* la corresponsione della Indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'art. 5 C.C.N.L. 8 giugno 2000 II biennio economico, rideterminata con art. 12 CCNL 06/05/2010 area dirigenza medica veterinaria;
4. Di sospendere dal *1° gennaio 2018* la corresponsione della retribuzione di risultato ai sensi del comma 4 art. 47 del C.C.N.L. 8 giugno 2000;
5. Di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato C.C.N.L. alla stipula del nuovo contratto individuale di lavoro;
6. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale;
7. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile Istruttoria
(*Patrizia Ercoli*)

Il Responsabile del Procedimento
(*dott.ssa Paola Cercamondi*)

Il Responsabile dell'Unità Operativa
(*dott. Massimo Esposito*)

- ALLEGATI -

Nessun allegato